

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

31.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VIOLANTE ed altri: Nuove disposizioni in materia di competenza penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari (1578-ter)	329
PRESIDENTE	329, 330, 331, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340
CARPINO	333, 334, 336, 339
DE CATALDO	331, 332, 333, 334, 336, 337
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	330, 331, 332, 334 336, 337, 338, 339
ONORATO	339
PENNACCHINI	335, 336, 339
RICCI	335, 337, 340
RIZZO	334, 335, 336
VIOLANTE, <i>Relatore</i>	329, 332, 333, 336 338, 339, 340
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	341

La seduta comincia alle 17,15.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge Violante ed altri: Nuove disposizioni in materia di competenza penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari (1578-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Violante, Spagnoli, Fracchia, Ricci, Bottari Angela Maria, Cantelmi, Fabbri Seroni Adriana, Fanti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Reichlin, Salvato Ersilia e Rizzo: « Nuove disposizioni in materia di competenza penale, di interessi legali e di personale ausiliario degli uffici giudiziari ».

L'onorevole Violante ha facoltà di svolgere la relazione.

VIOLANTE, *Relatore*. Ricordo in via preliminare che la proposta di legge oggi in discussione costituisce il risultato dello stralcio approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 4 novembre scorso nel corso dell'esame della proposta di legge n. 1578. Nello stralcio sono stati compresi gli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del

progetto di legge originario, tutti relativi alla competenza penale del pretore.

Ricordo, altresì, che nella stessa seduta del 4 novembre il presidente incaricò un gruppo informale di lavoro di approfondire le esigenze di rielaborazione del provvedimento secondo gli orientamenti emersi nel dibattito.

In questa sede mi corre pertanto l'obbligo di riferire alla Commissione i risultati cui il gruppo informale di lavoro è pervenuto: essi si sostanziano in alcuni emendamenti la cui presentazione preannuncio fin d'ora e dei quali darò testé ragione ai colleghi.

Gli emendamenti elaborati dal gruppo informale di lavoro sono essenzialmente diretti a lasciare intatta l'attuale competenza del pretore elevandola a quattro anni per i soli delitti previsti dal codice penale. Tale limitazione, come ho già avuto modo di spiegare, è funzionale ad una migliore determinazione delle materie che passano dalla competenza del tribunale a quella del pretore. Indubbiamente tale limitazione è eccezionale nel nostro sistema procedurale penale e si spiega soprattutto con il fatto che una definitiva sistemazione delle competenze potrà avvenire solo con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Le proposte che avanzo sono, pertanto, le seguenti: sopprimere l'articolo 1, modificare l'articolo 2 nonché l'articolo 7 proponendo una *vacatio* di 180 giorni per la entrata in vigore del provvedimento. Ricordo, inoltre, che il Governo aveva chiesto, per mezzo del sottosegretario, lo stralcio della sezione seconda del progetto di legge in discussione in quanto essa comporta provvedimenti da concordare con le organizzazioni sindacali e che comunque rientrerebbero in un più organico intervento sui servizi; a tale richiesta preannuncio fin d'ora che non mi opporrò.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dal momento che sarebbe quanto mai opportuno approfondire le proposte di modifica testé preannunziate dal relatore, propongo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,30 è ripresa alle 17,50.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 30 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 30. - (*Competenza del tribunale*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, appartiene al tribunale la cognizione dei reati puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, nonché la cognizione dei delitti previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, salvo che si tratti dei delitti di cui agli articoli 334 e 335 ».

Il relatore, onorevole Violante, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 1 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 31. - (*Competenza del pretore*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il

pretore è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d'assise e del tribunale; è altresì competente per le lesioni e gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e per il delitto di furto aggravato dalle circostanze previste dall'articolo 61 e dall'articolo 625, numeri 2, 5, 6, 7 e 8 ».

Il relatore, onorevole Violante, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (Competenze del pretore). — Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

Appartiene altresì al pretore la cognizione dei delitti previsti dal codice penale puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto la norma del disegno di legge si muovesse, a mio avviso, in una direzione più ampia di quella prevista dall'emendamento, ritengo, tuttavia, che la soluzione ora proposta dal relatore sia abbastanza equa. Del resto, egli stesso ebbe a sottolineare la provvisorietà di questa legge che congiunge vecchie a nuove normative e l'opportunità, quindi, di giungere ad una razionalizzazione dell'intera materia.

DE CATALDO. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche ai procedimenti penali pendenti in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Appartiene alla corte d'appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze del tribunale relative a reati che, a seguito della modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale disposta dal precedente articolo 1, rientrano nella competenza del pretore.

La corte di cassazione quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'appello avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte d'appello fra le più vicine.

Qualora, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte di cassazione o la corte d'appello rinvia gli atti al pretore territorialmente competente.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche se il meccanismo previsto è complesso, è chiara la *ratio* che ispira l'articolo. Il Governo è convinto che la modifica di competenza debba immediatamente dispiegare i propri effetti ed interessare anche i processi pendenti. Scopo del provvedimento è, infatti, oltre quello di conferire determinate attribuzioni al pretore, quello di scaricare il magistrato di tribunale da una serie di incombenze che lo affliggono e confermare, conseguentemente, per i procedimenti che esso continuerà a curare, quel prestigio che è proprio del tribunale.

Ribadisco, pertanto, che il Governo ritiene che l'immediata entrata in vigore del provvedimento all'esame della Commissio-

ne e l'estensione dei suoi effetti ai procedimenti pendenti costituisca una scelta razionale molto utile all'economia dei processi.

DE CATALDO. Devo dire subito che non comprendo l'utilità di questo articolo 2-bis presentato dal Governo. Esso, infatti, mi sembra superfluo in quanto le disposizioni contenute in particolare nel primo, secondo e terzo comma dello stesso, ed anche nel quarto pur se per ragioni diverse, sono del tutto pacifiche. Il primo comma di tale articolo si limita a dire che: « La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche ai procedimenti penali pendenti in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ».

VIOLANTE, *Relatore*. L'articolo 7 del provvedimento ed un mio emendamento ad esso stabiliscono che le disposizioni contenute nella legge non hanno effetto retroattivo.

DE CATALDO. Non abbiamo ancora preso in considerazione gli emendamenti all'articolo 7.

VIOLANTE, *Relatore*. È vero, ma tale disposizione è già contenuta nel testo originario dell'articolo 7.

DE CATALDO. Ciò nonostante, insisto nel dire che quanto affermato nel primo comma dell'articolo aggiuntivo è del tutto pacifico. A meno che non vi sia una specifica norma che contrasti esplicitamente con quanto previsto nel comma in oggetto, gli effetti che si intendono disciplinare sono del tutto automatici nel loro attuarsi.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non nella fase istruttoria.

DE CATALDO. Anche in fase istruttoria; perché se si trova in istruttoria un procedimento per furto aggravato e vi è deroga di competenza, il giudice invia tutto al pretore. Non dimentichiamo che, nel

momento in cui il magistrato istruttore verifica un'incompetenza, cioè l'esistenza di una competenza superiore, è tenuto a trasferire gli atti del procedimento: credo che questi siano principi generali a tutti noti, ed è per questo che ritengo la norma del tutto superflua.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo, poi, recita: « Appartiene alla corte d'appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze del tribunale relative a reati che, a seguito della modifica dell'articolo 31 del codice di procedura penale disposta dal precedente articolo 1, rientrano nella competenza del pretore ». Mi chiedo: a chi altri potrebbe appartenere tale competenza? Se la corte d'appello era competente a decidere sull'appello proposto contro le sentenze del tribunale, come potrebbe, infatti, non esserlo più per il sol fatto che il giudizio sui reati cui fanno riferimento tali sentenze spetta oggi al pretore?

Lo stesso discorso vale per il terzo comma che recita: « La corte di cassazione quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'appello, che ha deciso sull'appello avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad un'altra sezione della stessa corte d'appello fra le più vicine ».

A chi la corte di cassazione dovrebbe rinviare se non al giudice che ha emesso la sentenza? Devo dire che mi sembra davvero incredibile prevedere in una norma di legge situazioni così pacifiche alla luce dei principi generali del diritto.

Per quel che riguarda il quarto ed ultimo comma, credo che vada letto nel senso dell'annullamento del giudizio di secondo grado e non della sentenza impugnata, altrimenti, ove così fosse, sarebbe inutile anch'esso in quanto assolutamente ripetitivo di quanto già disposto dal precedente comma. Infatti, se si annulla la sentenza impugnata, si ritorna al giudice che l'ha emessa; ma al giudice di primo grado in quale caso si ritorna se non in quello in cui è annullato il giudizio, cioè l'intera fase del giudizio di impugnazione? Pertanto, in sintesi visto che già esiste la norma che prevede il rinvio al giudice

di primo grado, non c'è affatto bisogno della specificazione circa il ritorno al pretore, che nel caso in oggetto è per l'appunto il giudice di primo grado, conseguentemente a quanto stabilito dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

VIOLANTE, Relatore. Le argomentazioni svolte dal collega De Cataldo riguardano, per rilievi omogenei i primi tre commi dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo e per altro tipo di rilievo il quarto ed ultimo comma dello stesso articolo. Dico subito che in ordine alla prospettata inutilità del primo comma nutro qualche dubbio. Se è vero che le norme processuali sono pacificamente retroattive, è vero anche che l'articolo 7 del provvedimento al nostro esame prevede la non retroattività delle norme in quest'ultimo contenute. Non dimentichiamo, infatti, anche se non abbiamo ancora esaminato tale articolo e gli emendamenti ad esso presentati, che intendiamo far riferimento anche ai procedimenti non definitivi in primo grado.

Esiste una norma che corregge quel principio e prescrive la retroattività per procedimenti che pendono in fase istruttoria e questo per motivi di ordine logico: dove c'è stata un'istruttoria, un'ordinanza di rinvio a giudizio ed una richiesta di decreto di citazione è opportuno lasciare la decisione al tribunale per ragioni di economia processuale.

DE CATALDO. Deve verificarsi un caso di questo tipo, perché, se così non è, scatta la norma processuale generale in base alla quale è il giudice superiore a giudicare del reato di competenza del giudice inferiore, con le note conseguenze in relazione all'impugnazione.

VIOLANTE, Relatore. Onorevole De Cataldo, in questo caso vi deve essere una eccezione di incompetenza. Ora, è proprio per evitare questo tipo di effetto, cioè della devoluzione alla competenza del pretore dei procedimenti che si trovano sia in fase predibattimentale sia in fase dibattimentale, che è stata introdotta questa norma.

Per tale motivo, non solo non ritengo inutile questa disposizione, bensì la ritengo necessaria. Inoltre, penso che un problema di slittamento di competenza verso il « basso » diventa superfluo allorché il procedimento si trova nella fase istruttoria.

Le osservazioni fatte dall'onorevole De Cataldo relativamente al secondo e terzo comma dell'articolo 2-bis sono senz'altro giuste. Faccio, però, notare che questa è una norma che non dovrà essere inserita nel codice di procedura penale e che è utile a chiarire la portata dei provvedimenti al nostro esame.

A proposito dei rilievi avanzati sull'ultimo comma dell'articolo 2-bis, sottolineo che l'istituto dell'annullamento del giudizio non è previsto dal nostro sistema giudiziario. Si può parlare solamente di nullità di atti del procedimento e, quindi, degli effetti della declaratoria del giudizio.

Ne consegue che la formulazione dell'ultimo comma è esatta e cioè che, in caso di annullamento della sentenza impugnata, il giudizio deve nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado: il pretore.

CARPINO. Nutro delle perplessità sulla formulazione del primo comma dell'articolo 2-bis. Ritengo che la soluzione migliore sarebbe quella di trasferire al giudice competente tutti i procedimenti pendenti, compresi quelli che si trovano in fase dibattimentale. In altre parole penso che sarebbe opportuno eliminare le parole: fase istruttoria, stabilendo che tutti i procedimenti pendenti vengono assegnati al pretore. Dico questo perché ritengo che quando si parla di fase istruttoria ci si riferisce a tutti gli atti istruttori, compreso il provvedimento di rinvio a giudizio. Il fatto, poi, che i procedimenti vengano assegnati alla competenza del pretore (compresi quelli in fase dibattimentale), non rappresenta un grosso problema, in quanto le ipotesi di reato che verrebbero assegnate alla competenza del pretore non sarebbero molte e, quindi, non vi sarebbe un carico di lavoro eccessivo per questo giudice.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco l'utilità che riveste, nel contesto della normativa, il terzo comma dell'articolo 2-bis. Il problema sollevato in riferimento all'ultimo comma credo non sussista, in quanto si parla espressamente di sentenza impugnata. Quanto al primo comma il Governo ha ritenuto opportuno introdurlo a fini di economia processuale.

CARPINO. Ripeto che sono del parere che tutti i suddetti procedimenti debbano essere assegnati alla competenza del pretore. Comunque, per andare incontro alla tesi sostenuta dal Governo, si potrebbe arrivare ad una soluzione di compromesso. In altre parole e più specificatamente, si potrebbero sostituire le parole del primo comma: « ai procedimenti penali pendenti in fase istruttoria » con le altre: « per i quali non sia stata fissata per la prima volta la data del dibattimento ». Questa, a mio avviso, rappresenterebbe una modifica che ha il merito di essere chiara.

PRESIDENTE. L'onorevole Carpino ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 2-bis:

Al primo comma aggiungere le parole: « per i quali non sia stata fissata per la prima volta la data del dibattimento ».

L'onorevole De Cataldo ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo:

Al primo comma sopprimere le parole « in fase istruttoria » e aggiungere alla fine le parole: « salvo quelli per i quali siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dare atto della correttezza della proposta avanzata dall'onorevole Carpino, se vogliamo distinguere l'economia processuale dalla logica — che è unica — che deve ispirare la norma. Tuttavia la data che suggerisce lo

onorevole Carpino è una data instabile, è un atto amministrativo, non individuabile come scadenza nel codice e che può essere compiuto dal cancelliere un giorno prima o un giorno dopo, a seconda che l'avvocato insista o no.

RIZZO. A me sembra che sarebbe più corretto fare riferimento al momento dell'ordinanza di rinvio a giudizio o della richiesta di citazione a giudizio, perché si tratta di atti che chiudono l'istruttoria formale o sommaria. Fino a quando non è stata emessa l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta di citazione a giudizio, può operare lo spostamento della competenza per il procedimento. Il nostro intento, non va dimenticato, è quello di far sì che i processi pendenti davanti al pretore già in fase dibattimentale siano portati avanti dal pretore.

DE CATALDO. Non è vero, allora, che vogliamo sgravare i tribunali dal lavoro!

RIZZO. La riforma lo realizzerà in futuro; se lo spostamento di competenza dovesse durare anche quando il processo è già in fase dibattimentale, tra l'altro, costringeremo le cancellerie a svolgere un enorme lavoro per la fissazione del nuovo giudizio, per cui mi sembra opportuno, anche per questa considerazione, fare riferimento all'atto finale dell'istruzione, che è l'ordinanza di rinvio a giudizio o la richiesta di citazione a giudizio, come momento oltre il quale per i processi pendenti non opera lo spostamento di competenza.

A mio parere, inoltre, è più corretto usare la dizione « in sommaria o formale istruzione », anziché quella « in fase istruttoria », contenuta nel testo proposto.

DE CATALDO. A prescindere da una evidente disparità di trattamento, incomprensibile e che si sostanzia in un arco temporale di pochi giorni, cioè dal momento del deposito dell'ordinanza in questione, a me pare che i colleghi non si rendano conto che in questo modo vio-

liamo lo spirito della riforma che vogliamo attuare. E per di più, non è vero che si scaricherebbe sui pretori una mole enorme di processi, perché i colleghi sanno benissimo che certi reati di furto monoaggravato o di truffa monoaggravata, ad esempio, che rientrerebbero nella previsione legislativa, sono solo una minima parte rispetto agli altri tipi di reato.

RIZZO. Ripeto che ritengo opportuno che il riferimento sia al provvedimento finale di una fase del procedimento, e non ad un momento di questo. Cioè, è opportuno che l'ancoraggio si faccia o alla chiusura della fase dell'istruzione o alla sentenza di primo grado, ma non al momento in cui sia stata fissata la data del dibattimento o al momento in cui vengono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Tra l'altro, in tal modo creeremmo una ingiustificata disparità di trattamento rispetto, ad esempio, al caso in cui già si sia proceduto all'interrogatorio dell'imputato il che non consentirebbe lo spostamento della competenza. Vorrei, inoltre, sottolineare che permettendo l'operatività della riforma solo per i processi pervenuti in fase istruttoria, si tendeva ad evitare un aggravio di lavoro per le cancellerie, con la reiterazione dell'atto di citazione per il dibattimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo:

Al primo comma sostituire le parole « in fase istruttoria », con le altre: « in sommaria o formale istruzione ».

RICCI. In via di principio posso condividere le argomentazioni del collega De Cataldo. Ma le sue proposte possono avere una validità in linea generale per processi nei quali l'iter del giudizio davanti al giudice non sia ancora iniziato; altrimenti la sottrazione del procedimento ad un giudice, per inviarlo ad un altro, creerebbe situazioni poco chiare e caotiche.

A mio avviso occorre quindi chiarire che questo provvedimento deve applicarsi

a tutti i procedimenti pendenti, tranne quelli per i quali si sia radicata la fase del giudizio.

PRESIDENTE. È ovvio che la rimessione al giudice competente in ogni stato e grado del giudizio è la regola generale.

Ma la questione che ora ci si pone è un'altra: si tratta di evitare un impatto traumatico di questo provvedimento su strutture ed uffici giudiziari, contemperando principi di opportunità con quelli di legislazione generale.

PENNACCHINI. Ritengo, anche sulla base dell'invito che ci ha rivolto il presidente, che sia necessario meditare molto sul primo comma dell'articolo 2-bis.

Non vi è dubbio che le proposte del collega De Cataldo tolgano ogni possibilità di equivoco ed evitino una ipotetica disparità di trattamento, pur se regolata per legge. Ma è altrettanto vero che trasferire la competenza al pretore anche nel momento in cui sia iniziata la fase dibattimentale non solo non risponde a quella economia di alleggerimento dei carichi di lavoro cui hanno fatto ripetutamente riferimento anche le associazioni dei magistrati, ma può provocare un intasamento notevole di procedimenti nel momento dell'entrata in vigore della legge, con notevole aggravamento dell'attività del pretore. Mi riferisco al caso di procedimenti in fase dibattimentale già avanzata, magari prossimi alla sentenza, per i quali si dovrebbe cancellare tutto per rinviarli al pretore. Ciò aggraverebbe la massa di competenze improvvisate gettate sulle spalle dei pretori e determinerebbe un rallentamento dei processi, specialmente di quelli prossimi alla definizione, che verrebbero rinviati di molti mesi.

Mi rendo conto delle osservazioni mosse in ordine ad una maggiore precisazione del riferimento alla fase istruttoria, per cui si potrebbe fare riferimento al momento del rinvio a giudizio. Ma anche questo potrebbe non essere del tutto sufficiente. A me sembra che la soluzione migliore sia quella di escludere da questo passaggio di competenze i provvedimenti che

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

sono già stati incardinati in fase dibattimentale. Proporrei quindi la seguente formulazione: «La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche ai provvedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne per quelli già incardinati in fase dibattimentale».

CARPINO. In questo caso anche in prima udienza il difensore potrebbe eccepire l'incompetenza, per cui il procedimento sarebbe inviato al pretore.

VIOLANTE, *Relatore*. Se me lo permettete, vorrei tracciare una sintesi delle proposte che sono state avanzate. La prima di esse, quella originaria, prevedeva la non retroattività delle disposizioni contenute in questo articolo e, in via subordinata, si è proposto di estenderla solo ai procedimenti pendenti in fase istruttoria. La seconda proposta comporta l'estensione della retroattività solo ai procedimenti per i quali sia stata fissata la data del dibattimento. La terza proposta, infine, riguarda l'estensione ai procedimenti per i quali siano state celebrate per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento.

Ritengo che, quando si parla di retroattività di disposizioni in materia processuale, sia necessario scontare un certo margine di casualità. Rispetto alla proposta di applicare la retroattività *tout court*, infatti, credo non sfugga a nessuno di noi il fatto che ci potremmo trovare di fronte a procedimenti con il dibattimento già incardinato.

La proposta riguardante la determinazione della data, permette forse di guadagnare il massimo di operatività riuscendo a mediare le esigenze nel miglior modo possibile; infatti, se la data è stata fissata, vuol dire che la notifica è stata spedita e che, quindi, il meccanismo di fissazione del dibattimento è già in corso.

PENNACCHINI. Se non si risolvono i problemi inerenti ai procedimenti in corso di svolgimento nelle more dell'approvazione della legge?

VIOLANTE, *Relatore*. Questo è un dato scontato ed ineliminabile. Poniamo attenzione anche al fatto che stiamo trattando di reati i cui termini di prescrizione non sono lunghi. Ripeto, che se si vuole dare la massima efficienza al provvedimento in esame bisogna estendere la retroattività al momento della fissazione della data del dibattimento.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo insiste nella formulazione proposta e, cioè, che la disposizione di cui all'articolo precedente si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore della legge.

RIZZO. Mantengo il mio subemendamento all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

DE CATALDO. Anch'io, signor presidente, mantengo il mio subemendamento.

CARPINO. Mantengo il mio subemendamento e aderisco alla prima parte di quello dell'onorevole De Cataldo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole al subemendamento Rizzo e contrario agli altri subemendamenti.

VIOLANTE, *Relatore*. Il relatore, favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, si dichiara, altresì, favorevole al subemendamento Rizzo e contrario a tutti gli altri subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento De Cataldo, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Carpino, contrari relatore e Governo.

(*E respinto*).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Pongo in votazione il subemendamento Rizzo, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

DE CATALDO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 2-bis con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Per concomitanza di votazioni in aula, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,10.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione ».

Gli onorevoli Ricci e Rizzo ed il relatore, onorevole Violante, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « si è compiuta l'azione o si è verificata la omissione » *con le altre:* « si è conclusa l'azione o l'omissione ».

RICCI. Comprendo bene che la parola « compiuta » è stata usata al fine di evidenziare il momento finale dell'azione; però, non dobbiamo dimenticare che possono determinarsi situazioni all'interno delle quali una singola azione è formata da più atti che possono anche aver luogo in posti diversi. Per questo motivo e soprattutto a fini di chiarezza e per evitare dubbie interpretazioni abbiamo ritenuto opportuno sostituire tale parola con l'altra « conclusa ».

Nel dire queste cose, ho in mente il caso della strage di Bologna per il compimento della quale sono stati compiuti atti diversi in parti diverse del territorio: la strage è avvenuta, per l'appunto, materialmente a Bologna mentre il riempimento dei contenitori di esplosivo a Roma. In un caso del genere potrebbero sorgere dubbi circa il fatto che l'azione debba ritenersi « compiuta » nell'uno o nell'altro luogo.

Adoperando il termine « conclusa » il riferimento è all'ultimo atto posto in essere.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La differenza terminologica con la dizione « compiuta » usata dal codice penale può rappresentare un precedente pericoloso per l'interpretazione delle norme; anche quelle già esistenti, infatti, dovrebbero essere interpretate in modo nuovo e diverso. Invito, quindi, i proponenti a ritirare l'emendamento.

RICCI. Nel ritirare l'emendamento proposto, desidero che resti agli atti l'interpretazione della Commissione circa la locuzione in oggetto, che deve essere intesa come comprensiva dell'ultimo atto tra quelli di cui eventualmente si compone l'azione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

SEZIONE II

NORME DI CARATTERE AMMINISTRATIVO E FINALI

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 10 per cento in ragione di anno ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Gli onorevoli Ricci e Rizzo ed il relatore, onorevole Violante, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « del 10 per cento » con le altre: « del 12 per cento ».

VIOLANTE, *Relatore*. Invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento.

Quanto, poi, all'emendamento Ricci ed altri riguardante la modifica della percentuale del saggio degli interessi legali, lo ritengo più che necessario anche in considerazione del fatto che l'attuale tasso del 5 per cento non disincentiva le liti pretestuose.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1977, n. 988, è sostituito dal seguente:

« Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari hanno facoltà di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a cen-

tottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.

Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo suindicato di centottanta giorni e non può essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.

La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

VIOLANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 5 del quale il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 si intende, pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

L'articolo 3 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.* — Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con la utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

Il personale di cui al precedente comma con un anno di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1980

e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Il personale che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno un anno di effettivo servizio, può essere adibito alla esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

VIOLANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 6 del quale il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 6 si intende, pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Le disposizioni della presente legge non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Il relatore onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:
« Le disposizioni della presente legge entrano in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira il proprio emendamento, essendo favorevole a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 presentato dal relatore.

(È approvato).

ONORATO. Annuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge, di cui sono uno dei presentatori, dichiarando la mia soddisfazione per le modifiche migliorative che sono state apportate.

PENNACCHINI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana, vorrei sottolineare la mia perplessità sulla linea seguita per l'approvazione di questo provvedimento. Desidero soprattutto richiamare l'attenzione del Governo sull'anomalia di un provvedimento che tende ad aumentare la competenza in materia penale dei pretori senza farsi carico, nello stesso tempo (stando alle dichiarazioni di alcuni colleghi e del rappresentante del Governo), di prevedere quanto prima una nuova normativa riguardante il processo pretorile.

Noi tutti, nessuno escluso, abbiamo espresso i nostri dubbi in ordine ad un processo in cui si concentrino in un'unica persona le funzioni inquisitorie di pubblico ministero e quelle di giudice; questo sembra non conciliarsi con un aumento delle competenze degli stessi organi giudiziari. Poiché non credo in una prossima approvazione del nuovo codice di procedura penale, forse sarebbe stato opportuno approfittare di questo provvedimento per portare avanti norme oggi più che mai urgenti.

Colgo l'occasione per osservare che se da una parte il Parlamento deve essere sensibile alle richieste provenienti dalla magistratura, dall'altra parte i magistrati devono comportarsi in maniera più responsabile, non minacciando astensioni dal lavoro nel caso che non vengano accolte tempestivamente loro richieste pur riconosciute sacrosante.

CARPINO. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista, anche se sul provvedimento sussistono le perplessità che

ho già avuto modo di esprimere nel corso della discussione. La proposta che stiamo per approvare si inquadra in una linea generale di accelerazione del lavoro della magistratura e di riorganizzazione del sistema processuale attualmente vigente.

Il nostro voto è, dunque, favorevole perché si tratta di un punto di partenza verso la rapida revisione del sistema processuale penale vigente, per il quale mi auguro che i lavori procedano sollecitamente; si tratta di un punto di partenza anche per la risoluzione più in generale dei problemi della magistratura. Infatti, non esistono solo i problemi attinenti alla competenza pretorile, ma molte altre questioni, che hanno formato già oggetto di considerazione presso la nostra Commissione. Pertanto, sarebbe opportuno che il Governo presentasse al Parlamento, quanto prima, un « pacchetto » di proposte organiche che tengano conto di tutte le esigenze della magistratura, affinché questa possa superare rapidamente la crisi nella quale si trova.

RICCI. A nome del gruppo comunista annuncio il voto favorevole al provvedimento in discussione; desidero esprimere, altresì, la nostra piena soddisfazione per la soluzione alla quale siamo giunti perché non va dimenticato che il contenuto della proposta di legge relativo alla competenza penale del pretore ha formato oggetto di una precisa richiesta, razionalmente inquadrata in un contesto di altre proposte, da parte della magistratura. Relativamente alla necessità di una serie di interventi di largo respiro, quello odierno è certamente limitato, ma tende, tuttavia, a ridare funzionalità alla magistratura italiana.

È positivo, inoltre, come ha già detto il collega Onorato, che dalla proposta iniziale si sia giunti a concordare un testo che rappresenta un passaggio mediano rispetto al momento in cui il problema dei carichi di lavoro potrà essere ridisegnato in modo più organico. Non vi è dubbio che su tale terreno è essenziale che vada avanti il discorso relativo all'attribuzione delle competenze al giudice onorario non

professionale; che vada avanti il progetto di legge sulla depenalizzazione e su tutto il sistema delle sanzioni alternative e sostitutive e che vada avanti, soprattutto, l'iter del nuovo codice di procedura penale. In quella sede potremo passare dai contenuti di questo, che consideriamo un provvedimento-ponte, alla visione più complessiva ed organica di una razionalizzazione per restituire funzionalità alla giustizia italiana, come il nostro gruppo da tempo va reclamando.

La soluzione che è stata adottata nulla toglie alle competenze del pretore, anzi aggiunge, e le modifiche apportate alla proposta di legge originaria devono essere valutate in modo del tutto positivo. Nessuno può illudersi che la portata di questo provvedimento sia risolutiva, ma in qualche modo esso rappresenta un segno positivo. È stata ripetutamente rivendicata in questa Commissione la necessità di una certa contestualità di interventi, una contestualità sia politica sia sul piano della nostra attività. Dobbiamo constatare con soddisfazione che tale contestualità per una serie di progetti di legge (relativi al trattamento dei magistrati, alla depenalizzazione, alla questione delle competenze), di fatto si va realizzando. Di tali provvedimenti questo è il primo ad essere approvato, ma anche gli altri lavori della Commissione sono in uno stadio molto avanzato per cui potranno essere approvati in via definitiva entro breve termine.

Crediamo di avere fatto il nostro dovere e di avere dato un contributo determinante all'affermazione di un sistema di attività e di interventi nel campo della giustizia di cui si sente vivamente l'esigenza.

VIOLANTE, Relatore. Propongo il seguente nuovo titolo: « Nuove disposizioni in materia di competenza penale e di interessi legali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do atto ai colleghi che hanno fatto dichiarazioni di voto delle motivazioni che hanno espresso ed in particolare all'onorevole Ricci di avere rilevato una questione non strettamente di merito ma sulla quale la Commissione si era impegnata, in quanto ritengo che tale constatazione sia particolarmente importante provenendo da un gruppo all'opposizione.

La proposta di legge, con il nuovo titolo, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge. Avverto che in tale sede sarà soppressa la suddivisione del provvedimento in due Sezioni.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Violante ed altri:
« Nuove disposizioni in materia di competenza penale e di interessi legali » (1578-ter).

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bottari Angela Maria, Cantelmi, Carpino, Casini, De Cinque, Del Rio, Felisetti, Fracchia, Garavaglia Maria Pia, Gitti, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Martorelli, Mora, Onorato, Orione, Padula, Pennacchini, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini, Salvato Ersilia, Violante.

La seduta termina alle 19,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO